

Roma, 13 gennaio 2012

Risposte a quesiti in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

In relazione ai quesiti, pervenuti tramite e-mail, si riportano nel seguito le risposte:

D1) In una delle risposte pubblicate il 22/12/2011, al quesito " rapporti continuativi fra imprese" l'Agenzia, condividendo il comportamento proposto, ha concluso che gli acquisti ripetuti, effettuati nel corso dell'anno presso lo stesso fornitore di fiducia, sono da considerare oggetto di contratti fra loro collegati con la conseguenza che la verifica dell'eventuale superamento della soglia di rilevanza deve essere fatta con riferimento all'importo complessivo e non alla singola fornitura.

A me pare che, in tal modo, si sia introdotto un principio generale che, se confermato, finirebbe con il trasformare l'adempimento ex art. 21 D.L. 78/2010 (non a caso definito "comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva") nei soppressi elenchi clienti/fornitori, soluzione peraltro certamente meno onerosa per aziende e consulenti. Mi chiedo infatti: qual'è l'operatore economico che non intrattiene rapporti continuativi con il medesimo fornitore/cliente? E, d'altra parte, è anche normale che per determinati acquisti l'impresa si rivolga sempre al medesimo fornitore o a pochi fornitori selezionati.

Tale elemento soggettivo è sufficiente a creare un collegamento fra tutte le operazioni effettuate in corso d'anno?

R1) Ad ulteriore chiarimento della risposta fornita a pag. 6 del documento pubblicato in data 22 dicembre u.s, per i " rapporti continuativi fra imprese", si chiarisce che la stessa si riferiva agli esempi fatti dall'istante al secondo punto del quesito, in cui vi era un chiaro riferimento a documenti di acquisto riepilogativi emessi o ricevuti a fine mese.

Questa particolarità, oltre a quella citata dall'istante della presenza di commesse o ordini per le imprese che eseguono lavorazioni conto terzi, può valere ad equiparare le situazioni descritte nel quesito a quelle in cui le forniture siano regolate dall'esistenza di contratti formalizzati oppure ordini di valore prestabilito.

In relazione al primo punto del quesito, quello che tratta di "impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, imprese di imbiancatura, ecc", si precisa che occorre che le forniture siano collegate da un contratto.

In tutte le altre situazioni in cui si pongono in essere operazioni senza alcun legame tra loro non si può parlare di contratti collegati e si procede alla comunicazione delle sole operazioni di valore unitario oltre la soglia di rilevanza.

D2) Si chiede se per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta in relazione al momento in cui le medesime sono registrate.

R2) La risposta è affermativa; in linea con le indicazioni date circa la modalità di individuazione della data dell'operazione, anche al fine di semplificare gli adempimenti, per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, la comunicazione può essere fatta in relazione al momento in cui le fatture sono registrate

D3) Si chiede, nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, se la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività possa essere comunicata su due record di dettaglio o se debbano essere sommate le due registrazioni per fare un dettaglio unico.

Se è possibile fare un invio su due record di dettaglio, si chiede anche, nel caso che l'acquisto sia complessivamente superiore alla soglia, ma l'importo suddiviso fra le due attività inferiore, se questi movimenti debbano essere inclusi nella comunicazione.

R3) Nel caso di contribuente che esercita due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività deve essere comunicata sommando le due registrazioni compilando un dettaglio unico, in quanto l'importo sulla base del quale si verifica il superamento della soglia, nel caso dell'esempio, è il totale fattura al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

D4) (*Quesito già pubblicato in data 22 dicembre 2011*) Si chiede di conoscere se gli utilizzatori di beni in leasing o a noleggio sono esclusi dall'obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo "spesometro", le operazioni oggetto di monitoraggio con la comunicazione in discorso in quanto i dati sono richiesti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. n. 605 del 1973 e quindi già oggetto di autonoma comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Tale esclusione sembrerebbe, peraltro, confermata leggendo le motivazioni del Provvedimento del 5 agosto 2011.

R4) Si precisa che, come per tutte le informazioni dello spesometro, i dati da comunicare da parte dei soggetti passivi IVA riguardano le operazioni attive e le operazioni passive. La stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità di incrocio del dato, sia dal cedente/prestatore sia dall'acquirente.

Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla comunicazione ex art. 21 decreto legge n. 78/2010 per i soli prestatori in ragione

della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica, la quale, peraltro, con l'ultima versione del tracciato record, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.

Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.

Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro.

f.to IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro

Roma, 22 dicembre 2011

Risposte a quesiti in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio

In relazione ai quesiti, pervenuti tramite e-mail o posti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria, si riportano nel seguito le risposte:

D) *Esclusione per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio* - In considerazione del fatto che per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili l'obbligo di invio dei dati relativi ai citati contratti è sorto a seguito del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre u.s. e che il reperimento dei dati relativi agli anni 2009 e 2010 non è agevole (se non impossibile), si ritiene che solo i contratti stipulati dopo il 21 novembre u.s. siano da monitorare ed inserire nella comunicazione che sarà inviata a giugno 2012.

Si rappresenta, inoltre, che la richiesta di dati relativi a periodi di imposta già chiusi è palesemente in contrasto con i principi dello Statuto del contribuente.

Resta fermo, comunque, l'obbligo in relazione 2010 (con i limiti previsti per tale anno) e al 2011 (sino al 21 novembre 2011) di includere le eventuali operazioni (noleggio/locazione) poste in essere, nella comunicazione relativa allo "spesometro".

Si chiede conferma di tale comportamento.

R) Si conferma che per l'attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili l'obbligo di comunicazione decorre dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l'obbligo di comunicazione ai sensi del Provvedimento 22 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

D) *Operatori commerciali che svolgono marginalmente l'attività di noleggio/locazione* - Anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere

da soggetti che marginalmente svolgono le medesime (esempio: autoriparatore che noleggia a pagamento l'auto sostitutiva) è obbligatoria la comunicazione?

Oppure è possibile affermare, in generale, che nel caso di svolgimento di più attività sono soggette alla comunicazione in parola solo quelle in cui l'attività di noleggio/locazione è la prevalente in termini di ricavi conseguiti.

R) Nel caso di svolgimento di più attività, a prescindere dalla prevalenza, per le operazioni relative all'attività di noleggio si invierà una comunicazione ai sensi del Provvedimento del 21 novembre 2011 mentre per l'altra attività si procederà a comunicazione ai sensi del Provvedimento 22 dicembre 2010

D) *Altri veicoli* - Nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) che devono formare oggetto di monitoraggio cosa è ricompreso? Occorre aver riguardo al codice della strada in particolare all'art. 47 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 che per inciso contempla anche le biciclette, le macchine agricole, ecc ? Per le finalità del Provvedimento sarebbe bene restringere ed individuare specificamente i veicoli che devono essere considerati.

R) Sono compresi altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima

D) *Dati relativi a contratti stipulati in anni precedenti* - Nel caso di corrispettivi fatturati in anni successivi a quello di stipula del contratto, è necessario rinviare una comunicazione completa anche dei dati relativi all'iniziale contratto già comunicato?

R) Sì, le informazioni citate sono richieste

D) *Tracciato record: voce h – altro* - Si chiede di esplicitare i contenuti di tale voce residuale. In particolare è corretto affermare che tale voce è riferibile alle sole società di leasing che locano beni diversi da quelli specificatamente indicati? Mentre per gli altri operatori commerciali i beni oggetto di monitoraggio sono solo quelli specificatamente indicati (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aereomobili)?

R) Sì, tale voce è riferibile alle sole società di leasing che locano beni diversi da quelli specificatamente indicati

D) *Tracciato record: importi riscossi* - Nel tracciato record si parla di "Importo dei corrispettivi pagati nell'anno", "Importo dell'anticipo pagato nell'anno", "Importo del riscatto pagato nell'anno". Per mantenere uniformità con quanto avviene per la comunicazione relativa alle operazioni di importo superiore a 3.000 euro è corretto interpretare il termine "pagato" come "operazione registrata".

R) Sì, si può fare riferimento agli incassi registrati

D) *Tracciato record: identificativo del contratto* - Cosa si intende per identificativo del contratto? Può essere tale il numero interno attribuito al medesimo?

R) Sì

D) *Tracciato record: durata del contratto espressa in mesi* - Nel caso di contratti di durata inferiore al mese (esempio tipico noleggio del caravan per il fine settimana), cosa deve essere indicato in tale campo? È possibile evitare la comunicazione di contratti di noleggio/locazione inferiori al mese?

R) No, la comunicazione di contratti di noleggio inferiori al mese deve essere effettuata, indicando nel campo del tracciato relativo alla durata il valore zero.

D) *Dati relativi allo spesometro* - Nel caso di soggetti obbligati alle due comunicazioni (noleggio/locazione e spesometro) è possibile inviare due comunicazioni separate rispettando le diverse scadenze all'uso stabilite? Nel caso di invio di unica comunicazione contenente anche i dati dello "spesometro" la scadenza della medesima è quella prevista per la comunicazione dei contratti di noleggio/locazione?

R) Sì, è possibile inviare due comunicazioni separate rispettando le diverse scadenze, nel caso di unica comunicazione la scadenza è quella prevista per i contratti di noleggio/locazione

D) *Esonero da comunicazione per le prestazioni ricevute da società di leasing ed operatori che effettuano noleggio/locazione* - Si chiede di conoscere se gli utilizzatori sono esclusi dall'obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo "spesometro", le operazioni oggetto di monitoraggio con la comunicazione in discorso in quanto i dati sono richiesti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. n. 605 del 1973 e quindi già oggetto di autonoma comunicazione all'Anagrafe tributaria. Tale esclusione sembrerebbe, peraltro, confermata leggendo le motivazioni del Provvedimento del 5 agosto 2011.

R) No, l'esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo, i soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio devono effettuare la comunicazione relativa allo Spesometro

D) *Codici fiscali errati* - Va chiarito che in presenza di codici fiscali errati che bloccano l'invio delle comunicazioni, il contribuente deve eliminare dalla comunicazione il dato relativo alla transazione che blocca l'invio e non sarà

sanzionabile nella misura in cui è dimostrabile che il codice fiscale errato è stato comunicato da parte del cliente.

R) Sì, è opportuno eliminare dai file da inviare le posizioni con codici fiscali errati; si ricorda che è disponibile sul sito internet dell’Agenzia la funzione per la verifica puntuale del codice fiscale.

Per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l’intermediario.

D) *Contratti di compravendita di immobili* - Si chiede se sono escluse dall’obbligo di inserimento nella comunicazione, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, le fatture emesse da un’impresa edile per acconti su un immobile che formerà oggetto di successiva vendita in quanto tale informazione affluirà, in via autonoma, all’Anagrafe tributaria. In particolare, dovrebbero essere escluse sia le eventuali fatture di acconto che di saldo.

R) Sì, sono escluse dallo Spesometro le fatture di acconto e saldo emesse da impresa edile, di un immobile che formerà oggetto di successiva vendita.

Se però le fatture relative agli acconti sono registrate un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare.

D) *Contratti a corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato* - Per i contratti a corrispettivi periodici l’obbligo di comunicare i relativi dati sussiste se l’importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore ai limiti dati (euro 25.000 per l’anno 2010, euro 3.000 per l’anno 2011).

Ci sono casi in cui il contratto non prevede l’importo dovuto annualmente. In alcuni casi il contratto, ad esempio, può prevedere:

- nel contratto di agenzia, la percentuale stabilita per le provvigioni, il cui importo viene però determinato alla conclusione dell’operazione intermediata;
- nel contratto di assistenza periodica alle macchine fotocopiatrici, il corrispettivo è determinato in base al numero delle fotocopie eseguite; fatto salvo l’intervento di assistenza eseguito periodicamente o a chiamata, il corrispettivo è fatturato periodicamente in base al numero delle fotocopie eseguite;
- nei contratti di affidamento di servizi continuativi (es. prestazioni di trasporto merci), sono previsti corrispettivi in base ai beni trasportati, piuttosto che in base alle percorrenze eseguite.

Pertanto, si chiede conferma che, nei casi in cui non sia determinabile il corrispettivo annuo dovuto, la comunicazione vada eseguita qualora il corrispettivo fatturato per l’anno di riferimento sia pari o superiore al limite di importo previsto.

R) Sì, si conferma l’obbligo di comunicare i relativi dati sussiste se l’importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare è pari o superiore alla soglia di rilevanza.

D) *Contratti di durata con corrispettivi periodici (es: manutenzione periodica; leasing; contratti di pulizia) che comprendono più annualità* - In genere questi contratti individuano il corrispettivo annuale dovuto.

Sempre in riferimento al fatto che l'inclusione nella comunicazione deve avvenire se il corrispettivo dovuto per l'anno solare supera la soglia prevista, l'obbligo di comunicazione va perciò individuato in base al corrispettivo rapportato a ciascun anno.

Esempi:

- a) contratto di assistenza periodica che prevede la durata dal 1°/3/2010 al 28/2/2011 per un corrispettivo complessivo di euro 32.400, da addebitare con fatturazione mensile di euro 2.700. Il corrispettivo dovuto per l'anno 2010 è pari ad euro 27.000 ed il corrispettivo dovuto per l'anno 2011 è pari ad euro 5.400. In questo caso la comunicazione va eseguita sia per le operazioni dell'anno 2010 che per quelle dell'anno 2011.
- b) contratto di assistenza e manutenzione periodica in essere già nell'anno 2010 e con scadenza nel 2012, che prevede l'importo annuo di euro 4.500.

In questo caso per l'anno 2010 il limite soglia di euro 25.000 non è superato e non va eseguita la comunicazione.

Si chiede conferma.

R) Si, si conferma; l'inclusione nella comunicazione deve avvenire se il corrispettivo dovuto per l'anno solare supera la soglia prevista, l'obbligo di comunicazione va perciò individuato in base al corrispettivo rapportato a ciascun anno

D) *Contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL)* - Sono contratti frequenti in edilizia e si possono ipotizzare queste situazioni:

- a) contratto che ha una durata che rientra nello stesso anno. Per stabilire l'obbligo di comunicazione è rilevante il corrispettivo indicato dal contratto. In caso di corrispettivo che supera la soglia, la comunicazione sarà eseguita per i dati delle operazioni effettivamente effettuate e registrate nell'anno, anche se, eventualmente, di importo sotto la soglia. Il codice modalità di pagamento sarà il codice 3.
- b) contratto che ha una durata che ricade su 2 anni (es: il contratto è stipulato a settembre 2011 e prevede una durata fino ad aprile 2012), e che prevede un corrispettivo globale pari o superiore ai limiti previsti per la comunicazione. Considerato che la comunicazione deve essere fatta se il corrispettivo dovuto per l'anno solare è superiore al limite stabilito, in questi casi non è possibile individuare il corrispettivo dovuto in ciascun anno solare.

Se il contratto prevede la fatturazione a Stato avanzamento lavori (SAL), si ritiene che in comunicazione vanno indicate le operazioni effettivamente

fatturate nell'anno che complessivamente superano la soglia stabilita. Se, invece, le operazioni fatturate a stato avanzamento lavori restano inferiori alla soglia stabilita, le operazioni non vanno indicate in comunicazione.

Si chiede conferma.

R) L'inclusione nella comunicazione deve avvenire, in mancanza della possibilità di individuare il corrispettivo dovuto per ciascun anno solare, se il corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto supera la soglia prevista, indipendentemente dalla presenza di Stati di avanzamento dei lavori.

D) *Contratto di fornitura di servizi contabili e amministrativi* - I contratti di fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali sono contratti in cui si prevede l'erogazione di un servizio che si compone di diverse operazioni (es: registrazione ed elaborazioni dei dati contabili; compilazione dei cedolini paga; redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali) e per una durata prestabilita (es: annuale). I corrispettivi possono essere previsti in base al numero delle operazioni eseguite e, di solito, sono addebitati e fatturati con cadenza periodica (mensile o trimestrale).

Si chiede se si debba considerare il contratto relativo ad un'unica operazione, con pagamento frazionato e quindi con codice modalità di pagamento 2, da indicare in comunicazione se il corrispettivo è pari o superiore alla soglia prevista. Oppure se il contratto vada ricondotto ai contratti a corrispettivi periodici: in questo caso tuttavia il corrispettivo annuo dovuto non è sempre predeterminato.

In alcuni casi possono esistere nei confronti dello stesso cliente più contratti distinti per tipologia di operazione svolta (es: assistenza contabile; compilazione cedolini paga; trasmissione dichiarazioni o altre comunicazioni). Si chiede se in questi casi si ravvisi l'ipotesi di contratti collegati.

R) Sì; si ravvisa l'ipotesi di contratti collegati le cui operazioni sono da comunicare con modalità di pagamento = '3' come corrispettivi periodici

D) *Rapporti continuativi tra imprese* - Si verifica spesso il caso di rapporti continuativi tra imprese, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati, che per quanto riguarda le operazioni attive effettuate. Ad esempio:

- impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, imprese di imbiancatura, ecc che effettuano acquisti ripetuti nel corso dell'anno presso lo stesso fornitore "di fiducia";
- imprese che operano conto terzi, ad esempio, nel settore della meccanica o dell'abbigliamento hanno di frequente rapporti con lo stesso committente o, in altri casi, al massimo con 2/3 committenti, da cui ricevono in modo continuativo commesse per l'esecuzione di diversi quantitativi di beni lavorati. In particolare si deve anche considerare che spesso le diverse commesse vengono svolte in contemporanea, con l'emissione di un'unica fattura periodica mensile per ogni lavorazione eseguita nel mese stesso.

Si ritiene che in questi casi si possa rientrare nel concetto di contratti collegati. La comunicazione si esegue se l'importo complessivo dei contratti supera il limite soglia, con il codice modalità di pagamento 2.

Si chiede conferma.

R) Sì, per gli esempi fatti, si conferma che la comunicazione è da effettuarsi se l'importo complessivo dei contratti risulta non inferiore alla soglia di rilevanza.

D) *Autoconsumo – destinazione a finalità estranee all'impresa* - Nell'ultimo periodo del punto 3.1. della CM n. 24/2011 è stabilito che sono oggetto di comunicazione le operazioni di destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (art. 2, co. 2, punto 5, DPR n. 633/1972). Nella predetta circolare non viene citato l'autoconsumo. Si chiede, pertanto, di precisare se le operazioni di autoconsumo siano oggetto di comunicazione.

R) Sì, le operazioni di autoconsumo sono oggetto di comunicazione, qualora l'importo sia non inferiore alla soglia di rilevanza

D) *Note di variazione* - Con riferimento al dato Credito/Debito previsto nei tracciati record per le note di variazioni, confrontandomi con commercialisti ed associazioni non ho avuto risposte uniformi.

Per questo vi sarei molto grato se mi chiariste la questione indicandomi per i seguenti 4 casi possibili che cosa bisogna memorizzare nel file:

- 1) Nota di variazione indirizzata ad un cliente che diminuisce l'importo della fattura a cui fa riferimento. Bisogna indicare D o C?
- 2) Nota di variazione indirizzata ad un cliente che aumenta l'importo della fattura a cui fa riferimento. Bisogna indicare D o C?
- 3) Nota di variazione ricevuta da un fornitore che aumenta l'importo della fattura a cui fa riferimento. Bisogna indicare D o C?
- 4) Nota di variazione ricevuta da un fornitore che diminuisce l'importo della fattura a cui fa riferimento. Bisogna indicare D o C?

R) Per la compilazione dei record di dettaglio relativi alle note di variazione intervenute su operazioni di anni precedenti (record di tipo 4 e di tipo 5) si tenga presente quanto segue:

- **Le note di credito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera 'C' comportano sempre una riduzione dell'imponibile o dell'imposta;**
- **le note di debito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera 'D' comportano sempre un aumento dell'imponibile originario o dell'imposta.**

Si rammenta che l'obbligo di comunicazione decorre dalle operazioni rilevanti poste in essere nel 2010 quindi non sono attese, per il primo anno di comunicazione, informazioni distinte per le note di variazione già che sarebbero riferite ad operazioni del 2009, la cui trasmissione non è richiesta.

D) *Operazioni escluse – operazioni di cui all’art. 74, comma 1, DPR n. 633/1972* - Le operazioni citate nell’articolo 74, comma 1, DPR n. 633/1972, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, sono ordinariamente operazioni registrate fuori campo IVA.

Si chiede se tali operazioni possano essere considerate escluse dall’obbligo di comunicazione alla luce della loro qualificazione come operazioni fuori campo.

R) Sì, le operazioni che avvengono fuori dell’ambito di applicazione dell’IVA sono escluse dalla comunicazione ex art.21 decreto legge n.78 del 2010.

D) *Operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi da gioco ex comma 6 dell’art. 110Tulps – incassi esenti art. 10 dei gestori e degli esercenti* - In questi casi vanno rammentate le indicazioni fornite dalla CM 13/5/2005 n. 21 che ha descritto esaurientemente lo svolgimento dell’attività con apparecchi da gioco ex comma 6 dell’art. 110tulps ed i rapporti che si possono instaurare fra i diversi soggetti interessati e cioè, il Concessionario della rete telematica AAMS, il gestore e l’esercente.

Sinteticamente si può affermare che nei rapporti sorti in forza del contratto con uno di Concessionari della rete telematica AAMS i compensi che vengono attribuiti rispettivamente ai soggetti gestori ed esercenti sono da considerare corrispettivi a titolo originario. In pratica questi compensi, esenti ai sensi del n. 6 dell’art. 10/633, non sono soggetti all’obbligo di fatturazione. Pertanto questi corrispettivi non vanno compresi nella comunicazione dello spesometro per l’anno 2010. Si chiede conferma.

Per quanto riguarda la comunicazione dell’anno 2011 e seguenti, si chiede conferma che i corrispettivi debbano essere indicati tenendo conto dell’importo complessivamente incassato per l’anno, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del Concessionario della rete telematica AAMS e con la indicazione del codice modalità di pagamento 3.

R) Si conferma che i riepiloghi dei compensi attribuiti a gestori ed esercenti, non soggetti all’obbligo di fatturazione, se non fatturati non sono da comunicare per il 2010.

Si conferma che per l’anno 2011 tali compensi possono essere comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con la indicazione della modalità di pagamento =’3’, come corrispettivi periodici

D) *Operazioni escluse dallo spesometro – art. 7 del DPR n. 605/73* - La normativa sullo spesometro prevede che siano escluse dalla comunicazione le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/73 (cfr. punto 2.4 del Provvedimento del 22/12/2010). L’esclusione dallo spesometro riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, oppure riguarda anche i soggetti passivi di imposta che hanno ricevuto e cioè hanno acquistato le dette operazioni ?

R) L'esclusione riguarda anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria, tra le quali, solo a titolo esemplificativo, si possono ricordare i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA riepilogativi degli acquisti\cessioni intracomunitarie, e altre.

Fanno eccezione, tra le utenze, relativamente al 2010, le utenze telefoniche intestate a privati, che non sono ancora oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria e le operazioni relative ai contratti di leasing e noleggio in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell'esonero disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi.

D) Durata dei contratti di noleggio - Il tracciato chiede di indicare la durata del contratto espressa in mesi. Se ne deve dedurre che non si devono comunicare i contratti di breve durata, e cioè i contratti inferiori a 30 giorni o mese solare ?

R) No, anche i contratti di durata inferiore al mese solare vanno comunicati. La indicazione di una durata inferiore al mese corrisponde alla valorizzazione del campo con lo zero

D) Comunicazione dei corrispettivi percepiti - Al punto 1.1. del Provvedimento 5/8/2011 si dice che la comunicazione va eseguita rispetto ai corrispettivi percepiti nell'anno di riferimento. Si chiede se si è inteso affermare che vanno comunicati gli importi effettivamente incassati a prescindere dalla data di emissione della relativa fattura. Ad esempio: in caso di canone di noleggio fatturato in data 27/12/2011 che viene incassato in data 5/1/2012, la relativa comunicazione va eseguita in riferimento all'anno 2012.

Si vuole sottolineare che l'obbligo di comunicazione, che il provv del 21/11/2011 ha esteso anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, può quindi riguardare anche imprese che operano in regime di contabilità semplificata e non sono tenuti, quindi, alla rilevazione contabile dei movimenti di riscossione. L'obbligo di comunicazione dei corrispettivi percepiti comporta perciò per questi soggetti un considerevole aggravio.

R) La comunicazione dei corrispettivi percepiti va fatta con riferimento agli incassi registrati, per le imprese in contabilità semplificata può essere fatta con riferimento ai corrispettivi fatturati.

D) Noleggio con conducente - Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2011 è stato esteso agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture ed altri veicoli l'obbligo, già previsto per le società di leasing, di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati. Il Provvedimento fa generico riferimento all'attività di noleggio di

autovetture, senza precisare se l'obbligo in questione investa i soli operatori commerciali che effettuino noleggio senza conducente o anche quelli che svolgono noleggio con conducente di autovetture. Al riguardo, considerato che al di là del *nomen iuris* l'attività di noleggio di autovetture con conducente ha ad oggetto, non la messa a disposizione e l'utilizzo del veicolo in sé considerato, ma un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro, si ritiene che l'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011 non debba interessare tale tipologia di prestazioni. Viceversa si ritiene che le prestazioni di noleggio di autovetture con conducente debbano essere segnalate nell'ambito del cd. "spesometro" ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla L. n. 122/2010).

R) L'interpretazione proposta è corretta, le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell'ambito della comunicazione prevista dall'articolo 21 del D.L. n. 78/2010.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro